

NOTIZIARIO N. 44 - 7 DICEMBRE 2023

EVENTI

INNOVABILITY PER LA FILIERA MECCANICA.		pag. 3
SMART E GREEN BUILDING COMPETENZE PER L'INNOVAZIONE DELLA FILIERA DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI.		pag. 4
18 DICEMBRE	I RISCHI LEGATI ALLA VIABILITÀ IN AZIENDA: DALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI VARI.	pag. 6
19 DICEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (aziende fino a 50 dipendenti).	pag. 7
19 DICEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (aziende con più di 50 dipendenti).	pag. 8
sviluppo pmi SCHEMA DI ISCRIZIONE		pag. 9

AFFARI GENERALI



“Scuola per equilibristi sognatori”: formazione manageriale organizzata da SCR. pag. 11

AMBIENTE E SICUREZZA

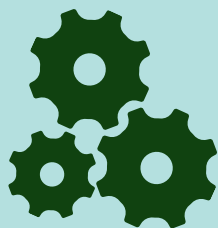
- ◆ Sicurezza sul lavoro: interpello n. 5/2023, obbligo di individuazione del preposto. pag. 12
- ◆ Sicurezza sul lavoro: manuale informativo a cura del Ministero del Lavoro. pag. 15

FISCALE



Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi. pag. 16

Rif. P.A. 2023-19495/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1379/2023 del 07/08/2023 e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus - FSE + PR 2021-2027.



INNOVABILITY PER LA FILIERA MECCANICA

Sviluppo PMI propone un'offerta formativa utile a sostenere le strategie di innovazione digitale e ambientale dei principali processi aziendali.

L'articolazione del catalogo è stata elaborata per supportare i processi di progettazione, produzione, accesso ai mercati e gestione dei servizi al cliente, organizzazione e sviluppo delle risorse umane.

CATALOGO

PROGETTAZIONE

Additive Manufacturing - 32H

Progettazione Cad-Cam - 32H

Programmazione di sistemi di automazione per l'industria 4.0 - 24H

Manutenzione predittiva - 24H

Magazzino automatizzato - 24H

Eco-design e LCA - 32H

Autodesk inventor - 32H

Realtà virtuale per la fase di design review e presentazione del prodotto - 32H

PRODUZIONE

Smart Manufacturing - 24H

Economia Circolare - 24H

Supply Chain Sostenibile - 24H

Life Cycle Assessment (LCA) - 32H

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Change Management - 24H

Selezionare i Green Jobs - 24H

Smart working: vantaggi organizzativi e sociali in ottica sostenibile - 20H

Tra il vecchio e il nuovo: generazioni a confronto - 20H

ACCESSO AI MERCATI, GESTIONE DEI SERVIZI E DEL CLIENTE

Digital Marketing B2b per la meccanica - 24H

Green Marketing: comunicare la sostenibilità - 24H

Esg e finanza responsabile - 32H

Il bilancio di sostenibilità - 24H

Inbound marketing - 24H

E-commerce per la meccanica - 24H

E-reputation: cos'è e perché è importante - 20H

Uni En Iso 14001: la certificazione ambientale per le aziende della meccanica - 24H

Big Data e analisi dei dati - 24H

Certificazione energetica - 24H

DESTINATARI

Possono partecipare imprenditori, figure chiave di aziende della filiera meccanica con sede in Emilia Romagna. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività per la stessa filiera. All termine del corso rilasciato un attestato di frequenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I corsi sono gratuiti perché finanziati con risorse FSE+ PR 2021-2027.

Il progetto è in regime di De Minimis sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

La formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del finanziamento in De Minimis da parte della Regione Emilia Romagna.

INFO E ISCRIZIONI

Tiziana Coppi Pieri - tcoppipieri@sviluppopmi.com

0544 280280



SMART E GREEN BUILDING: COMPETENZE PER L'INNOVAZIONE DELLA FILIERA DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI

Operazione Rif. PA 2023-19505/RER approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1379 del 07/08/2023 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus - PR FSE+ 2021-2027

Partner attuatore: Sviluppo PMI Srl, Via Maestri del Lavoro, 42F, 48124 Fornace Zarattini (RA).

Soggetto attuatore: Centro Formazione Emilia Srl – Via Tacito 40, 41123 Modena (MO).

Destinatari: imprenditori, lavoratori e liberi professionisti di imprese con sede in Emilia Romagna della filiera dell'edilizia e delle costruzioni emiliano-romagnola.

Tipo di Regime di aiuto: De Minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Attestato rilasciato: attestato di frequenza.

Quota di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita in quanto finanziato da Fondo Sociale Europeo Plus e Regione Emilia-Romagna.

Modalità organizzative: trattandosi di utenza occupata, l'erogazione delle attività formative, sarà calendarizzata avendo particolare cura nella conciliazione dei tempi di lavoro e di formazione in modo da incentivare la frequenza alle attività senza andare a danneggiare le performance lavorative attese.

Sede di erogazione: Sviluppo PMI srl - Via Maestri del Lavoro 42/F, 48124, Ravenna (RA) - Può prevedere la modalità online.

Referente: Tiziana Coppi Pieri | tcoppipieri@sviluppopmi.com | 0544 280280

Offerta formativa

Num.	Titolo del progetto	Durata in ore
1	Digitalizzazione nella Progettazione edilizia: ambiente BIM – livello base	48
2	Digitalizzazione nella Progettazione edilizia: il BIM e lo sviluppo del progetto – livello avanzato	48
3	I sistemi Building Automation & Control Systems (BACS): la nuova EN ISO 52120- 1:2022	20
4	BIM Gestione Cantiere: la pianificazione ed il monitoraggio delle attività	20
5	BIM Gestione Cantiere: il controllo di gestione delle attività	20
6	BIM Gestione Cantiere: strumenti per la manutenzione programmata e il controllo dei cantieri	20
7	CRM Edilizia: gestire la relazione con clienti e fornitori	20
8	Web marketing, Networking, open innovation, sviluppo competenze trasversali come leva per accedere a nuovi mercati	20
9	Strumenti per il Project management nella filiera dell'edilizia e delle costruzioni	24
10	Gestione economico finanziaria dei progetti	20
11	Rigenerazione urbana: nuovi modi di pensare città e comunità del futuro	20
12	Materiali, tecnologie, processi innovativi per le costruzioni	20
13	Valutazione impatto ambientale degli interventi ed economia circolare applicata agli interventi edili	20
14	Promozione e comunicazione delle opportunità per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli edifici	20
15	Prefabbricazione, modularità e processi off- site	20
16	Classificazione, riciclo e riuso dei rifiuti da costruzione e demolizione	20
17	LCA - Life Cycle Assessment - applicazioni per un'edilizia sostenibile	20
18	Diagnosi energetica degli edifici: la norma UNI/TR 11775	20
19	Efficienza energetica dell'involucro edilizio	20
20	Smart home e domotica: le differenze tra i due tipi di casa intelligente	20
21	Energia dalle biomasse	20
22	Progettazione impianti a pompa di calore	20
23	Analisi consumi energetici ed interventi per il risparmio energetico in edilizia civile ed industriale	20
24	Accompagnamento alla trasformazione digitale, sostenibile, gestionale ed organizzativa - ED. 1	6
25	Accompagnamento alla trasformazione digitale, sostenibile, gestionale ed organizzativa - ED. 2	6

***I rischi legati alla viabilità in azienda:
dalla segnaletica orizzontale alla gestione dei flussi viari***

OBIETTIVI

La viabilità in un'azienda è un elemento importante da valutare per evitare incidenti. Malgrado ciò spesso la viabilità aziendale non è tra gli aspetti che vengono analizzati e sottoposti a valutazione del rischio e si tende a considerarla solo per gli aspetti che riguardano il trasporto e l'esodo in caso d'emergenza. Occorre quindi affrontare in modo organico il problema della viabilità gestendola in maniera meno disorganizzata con disposizioni e regole certe definite dall'azienda.

CONTENUTI

Obblighi dell'organizzazione aziendale; segnaletica; vie di circolazione; percorsi pedonali interni ed esterni; aree di parcheggio, piazzali di manovra e banchine di carico; visibilità ed illuminazione; viabilità di emergenza; dispositivi di protezione individuale

DESTINATARI

Responsabili di stabilimento, Imprenditori, Dirigenti, RSPP, ASPP.

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B, COME AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO E COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI.

DURATA

4 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

18 Dicembre 2023 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+ iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 150,00+ iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Nuovo concetto della normativa sulla sicurezza**
- **Sentenze e orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità dei lavoratori**
- **La formazione del Datore di Lavoro**

DURATA

4 ore

DATE

19 Dicembre, 2023 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Nuovo concetto della normativa sulla sicurezza**
- **Sentenze e orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità dei lavoratori**
- **La formazione del Datore di Lavoro**

Modulo 2

- **Il nuovo "ruolo" dell'addestramento dei lavoratori**
- **Nuovi metodi di valutazione del rischio biologico**

DURATA

8 ore

DATE

19 Dicembre 2023 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- ☐ Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- ☐ Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com

“SCUOLA PER EQUILIBRISTI SOGNATORI”

FORMAZIONE MANAGERIALE ORGANIZZATA DA SCR

Segnaliamo un interessante percorso organizzato da SCR, società specializzata in consulenza e selezione del personale, articolato in **sei tappe**, che si svolgerà da gennaio a giugno 2024, per esplorare diversi approcci e nuovi punti di vista sulla **leadership** e imparare come **fare la differenza** nella gestione dei collaboratori.

LEADERSHIP GENTILE
26 gennaio



Madre Noemi Scarpa
Madre Badessa, laureata in Psicologia, Life Coach, Counselor e psicoterapeuta in formazione

Suor Myriam D'Agostino
Laureata in Filosofia, Teologia e Psicologia, unica monaca dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria

LEADERSHIP E OBIETTIVI
23 febbraio



Sebastiano Zanolli
Manager, Advisor, Speaker, scrittore ispirazionale e conduttore di eventi aziendali

LEADERSHIP E CREATIVITÀ
22 marzo



Daniela Chiru
Consulente strategico HR che unisce LEGO® SERIOUS PLAY® e vari Tools di innovazione professionale

LEADERSHIP QUANTICA
12 aprile



Gioacchino Pagliaro
Precursore dell'uso della Meditazione nelle AUSL, Direttore della UOC di Psicologia Ospedaliera nel Dipartimento Oncologico

Domenico Signorini
General Manager di Lincotek spa, co-fondatore del metodo Quantum Leadership Activism

LEADERSHIP EVOLUTIVA
24 maggio



Daniele Cassioli
Il più grande sciatore nautico paralimpico e dirigente sportivo, non vedente dalla nascita

LEADERSHIP DI SENSO
20 giugno



Padre Natale Brescianini
Monaco benedettino, formatore e coach, realizza in azienda percorsi che si rifanno alla regola di San Benedetto

Collegati al sito per conoscere tutti i dettagli:

<https://scrconsulenza.it/formazione/equilibristisognatori-2024/>

Per informazioni:



0544 270701



www.scrconsulenza.it



info@scrconsulenza.it

SICUREZZA SUL LAVORO

INTERPELLO N. 5/2023, OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 5 del 01 dicembre 2023 con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione del preposto.

In particolare la Commissione si è espressa in ordine all'applicabilità dell'obbligo di individuazione del preposto, alla possibilità che tale figura coincida con lo stesso Datore di Lavoro e all'obbligo di individuazione del preposto qualora un'attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività di altri lavoratori.

Interpello n. 5/ 2023

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito sulla figura del preposto.* Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- *Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;*
- *Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione*
- *Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro*
- *Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori*

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "*Definizioni*", al comma 1, lett. e), definisce il "*preposto*" come: "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*";

- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*", al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: "*(...) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*";

- il successivo articolo 19, rubricato "*Obblighi del preposto*", al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: "*sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle*

disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";

- il medesimo articolo, al comma 1, lett. *f-bis*) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: "(...) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*";

- l'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*", al comma 7, prevede che: "*Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo*", mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: "*Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*";

- l'articolo 55 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*" ha previsto al comma 5, lettera *d*), una specifica sanzione per la violazione tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*)

la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come *extrema ratio* - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA TERESA
C-IT
O- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

SICUREZZA SUL LAVORO**MANUALE INFORMATIVO A CURA DEL MINISTERO DEL LAVORO**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente elaborato e reso pubblico il “manuale informativo per la prevenzione”, un breve vademecum che riepiloga le principali tematiche connesse alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre a fornire un quadro sintetico degli adempimenti e degli obblighi in capo a tutti i soggetti e alcuni spunti sulle questioni da monitorare con più attenzione, il documento può essere utile a supportare i datori di lavoro nelle attività informative previste dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Di seguito il link al testo:

<https://www.lavoro.gov.it/news/manuale-informativo-salute-e-sicurezza>

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come di consueto, in occasione delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi a clienti / dipendenti, per il quale è necessario distinguere anche in base alla tipologia del bene (oggetto o meno dell'attività), fermo restando che per le spese classificabili "di rappresentanza" è rimasto invariato il limite di € 50:

- *che consente di detrarre l'IVA e di dedurre il costo nell'anno di sostenimento della spesa;*
- *oltre il quale l'IVA è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi / proventi dell'attività caratteristica.*

Si evidenzia, inoltre, che per il 2023 è stata modificata la normativa dei fringe benefit: risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che non superino, assieme all'ammontare degli altri fringe benefits, l'importo di € 258,23 ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR, elevato ad € 3.000 per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

Per individuare il trattamento fiscale (IVA / IRPEF / IRES / IRAP) applicabile agli omaggi è innanzitutto necessario differenziare a seconda che:

- **i beni ceduti gratuitamente siano o meno oggetto dell'attività esercitata;**
- **il destinatario dell'omaggio sia un cliente oppure un dipendente.**

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI**TRATTAMENTO IVA - IMPRESE**

Ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. h), DPR n. 633/72, è **detraibile l'IVA** relativa all'acquisto di beni regalati agli stessi sono:

- **classificabili quali spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette;**
- **di costo unitario non superiore a € 50.**

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.07.2009, n. 34/E, sono **"di rappresentanza"**: **"le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore"**.

In particolare, l'**inerenza** delle spese di rappresentanza sussiste se le stesse sono:

- **sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;**
- **ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;**
- **coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.**

Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono **cessioni gratuite**, ai fini IVA **non configura cessione** di beni rilevante la **cessione gratuita**:

- **di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50;**
- **di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto / importazione, la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19.**

La situazione è così sintetizzabile.



La **cessione gratuita a clienti** di beni **non oggetto** dell'attività dell'impresa risulta, pertanto, **sempre irrilevante ai fini IVA**, a prescindere dall'ammontare del relativo costo unitario.

Da quanto sopra consegue che, all'atto della consegna dell'omaggio, ai fini IVA, **non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale** (fattura, documento commerciale).

È tuttavia **opportuno emettere un ddt** (con causale "omaggio") **o un documento analogo** (buono di consegna), al fine di **provare l'inerenza** della spesa con l'attività esercitata e la natura di spesa di rappresentanza.

Considerata la tipologia degli "omaggi" tipici del periodo natalizio, al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 e la detraibilità dell'imposta è opportuno ricordare quanto segue.

Acquisto confezioni di beni	Se l'omaggio è rappresentato da più beni costituenti un' unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti. È quindi indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di un cesto di costo superiore a €50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
Acquisto alimenti e bevande	La detrazione dell'IVA è riconosciuta anche se i beni regalati sono costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che: • il costo unitario sia non superiore a € 50; • la cessione sia spesa di rappresentanza.

TRATTAMENTO IVA - LAVORATORI AUTONOMI

Quanto sopra esposto con riferimento alle imprese **trova applicazione anche** per gli omaggi, **che costituiscono "spese di rappresentanza"**, effettuati da **lavoratori autonomi / professionisti**, considerato che, come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 34/E, i criteri per individuare le spese di rappresentanza contenuti nel DM 19.11.2008 sono applicabili anche ai lavoratori autonomi.

Tuttavia, per quanto riguarda i **liberi professionisti**, il richiamo all'attività di impresa da parte dell'art. 2 n.4 del DPR 633/72 ha indotto alcuni interpreti a ipotizzare che, in **presenza di detrazione di imposta** all'atto dell'acquisto, derivi l'obbligo di assoggettamento ad IVA della successiva cessione gratuita anche per i beni di costo non superiore ad € 50,00.

Per evitare ogni inconveniente potrebbe quindi essere opportuno che il professionista non operi la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto dell'omaggio, indipendentemente dal costo dello stesso

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

L'art. 108, comma 2, TUIR dispone che le spese di rappresentanza sono **deducibili**:

- **integralmente** nell'anno di sostenimento, se di **valore unitario non superiore a € 50**;
- se di **valore unitario pari o superiore a € 50**, nel **limite massimo** risultante dall'applicazione

della **percentuale fissata in base all'ammontare dei ricavi / proventi**, come di seguito schematizzato.

Soggetti	Deducibilità omaggi	
Impresa	• integrale, se di valore unitario non superiore a € 50 (*) • se di valore unitario superiore a € 50, nell'anno di sostenimento nel limite dell'importo massimo annuo ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 / A.5 di Conto economico) le seguenti percentuali.	
	Ricavi / proventi gestione caratteristica	Importo massimo deducibile
	Fino a € 10 milioni	1,5%
	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,6%
	Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4%
Lavoratore autonomo	Nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno, a prescindere dal valore unitario.	

(*) Se l'omaggio è costituito da più beni in un'unica confezione, il limite di € 50 va riferito al valore complessivo della confezione.

Imprese in contabilità semplificata

I soggetti in **contabilità semplificata "per cassa"** possono dedurre le spese di rappresentanza nel **rispetto delle limitazioni** di cui al citato art. 108, comma 2, considerando il **periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento**, ovvero, in caso di adozione del criterio "registrato = pagato", l'**annotazione nel registro IVA degli acquisti**.

TRATTAMENTO IRAP

Il trattamento dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti è **differenziato a seconda del metodo** ("da bilancio" o "fiscale") utilizzato. In particolare in caso di applicazione del:

- **metodo da bilancio** le spese in esame rientrano nella **voce B.14** di Conto economico e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP;
- **metodo fiscale**, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

Lavoratori autonomi (studi associati)

Per tale fattispecie la base imponibile IRAP è pari alla *"differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi"*

Conseguentemente, i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno.

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

La cessione / erogazione gratuita di un bene / servizio **a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza**, in quanto, non si configura la finalità promozionale.

Da ciò consegue che l'IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è **indetraibile per mancanza di inerenza** con l'esercizio dell'impresa, arte o professione a prescindere dall'ammontare del costo. Tale indetraibilità comporta che la **successiva cessione (gratuita) è esclusa da IVA**.



TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Deducibilità da parte del datore di lavoro

Ai sensi dell'Art. 95, comma 1, TUIR Sono **ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili** anche quelle sostenute in denaro / natura **a titolo di liberalità** a favore dei lavoratori.

Per i **lavoratori autonomi** il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è **deducibile** ai sensi dell'art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato art. 95.

Tassazione in capo al dipendente

Al fine di verificare la **tassazione in capo al dipendente delle erogazioni liberali** concesse in occasione di festività, è necessario **distinguere** a seconda che le stesse siano **in denaro** ovvero **in natura**.

In merito vanno tuttavia considerate anche le modifiche recentemente apportate a seguito del DL n. 48/2023 di seguito evidenziate.

L'art. 51 comma 3 del TUIR, prevede che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei benefici e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore ad € 258,23. **Per il 2023, la soglia di € 258,23 è stata incrementata, per i soli dipendenti con figli, a carico ad € 3.000**, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite. Pertanto, se il limite viene superato (258,23 o 3.000), concorre a formare il reddito l'intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo di imposta 2023, non superino insieme all'ammontare degli altri fringe benefits € 258,23 o € 3.000 (per i dipendenti con figli a carico) includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

L'impresa dovrà verificare l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2023 anche per altri benefit o, solo in relazione ai soli dipendenti con figli a carico, per il **rimborso delle utenze domestiche di acqua luce e gas**.

Occorre inoltre considerare il c.d. "**bonus carburante**", per cui i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina, esclusi da imposizione per un ammontare massimo di € 200 euro per lavoratore. Pertanto, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di € 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di € 258,23 (o € 3.000 in relazione ai dipendenti con figli a carico) per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché, per i soli dipendenti con figli a carico, per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Erogazioni liberali	Trattamento fiscale 2023
In denaro	Concorrono sempre (a prescindere dall'ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione . Fanno eccezione le somme erogate / rimborsate per le spese relative alle utenze domestiche , "equiparate" alle erogazioni in natura.
In natura (beni o servizi)	Se di importo: • non superiore ad € 258,23 o ad € 3.000 nel caso di figli a carico, non concorrono alla formazione del reddito; • superiore ad € 258,23 o ad € 3.000 nel caso di figli a carico, concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite). Per la verifica del superamento del limite vanno considerate anche le analoghe erogazioni riconosciute durante l'anno.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, sono erogazioni liberali **in natura** anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua **mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale** (c.d. "voucher").

TRATTAMENTO IRAP

Le spese per gli acquisti di **omaggi da destinare ai dipendenti** rientrano nei "costi del personale" che **non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP**, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9 di Conto economico.

Di conseguenza, le spese in esame sono **indeducibili ai fini IRAP** indipendentemente dalla qualifica del datore di lavoro (s.r.l., s.p.a., s.n.c., ecc.). Va tuttavia evidenziato che:

- detti costi potrebbero risultare deducibili ai fini IRAP per effetto dell'applicazione della **deduzione per il costo del personale**;
- per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo da bilancio, si potrebbe porre la questione in merito alla possibilità di classificare "costi del personale" le spese in esame. Privilegiando la **classificazione per natura**, infatti, tali spese **potrebbero risultare deducibili** essendo ricomprese nella voce B.14 e **non funzionali** allo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente.

Lavoratori autonomi (studi associati)

Come già evidenziato, i lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP come "*differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente*". I costi sostenuti dal lavoratore autonomo per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività **per i dipendenti** sono quindi **indeducibili ai fini IRAP**.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI

TRATTAMENTO IVA

Il DM 19.11.2008 **non differenzia tra "beni oggetto" e "beni non oggetto" dell'attività** e quindi possono essere "di rappresentanza" le spese sostenute sia per gli uni che per gli altri beni. La **differenziazione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività** assume **rilevanza ai fini IVA** in quanto la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività è rilevante ai fini IVA a prescindere dal relativo valore, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta. **Non rileva** quindi il valore del bene (superiore o meno a € 50). Da ciò consegue che:

- **indipendentemente** dal fatto che la spesa possa o meno essere qualificata “di rappresentanza”, l’impresa **può scegliere di non detrarre l’IVA a credito dell’acquisto** dei beni oggetto dell’attività, al fine di **non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita**;
- se la spesa per il bene oggetto dell’attività che si intende regalare è qualificata “di rappresentanza”:
 - **l’IVA a credito è detraibile solo** per i beni di **costo unitario non superiore a € 50**;
 - **la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore** dello stesso, fermo restando che la cessione gratuita è **esclusa da IVA se non è stata detratta l’IVA sull’acquisto**;
- se la spesa relativa al bene oggetto dell’attività che si intende regalare **non può essere qualificata “di rappresentanza”**, **l’IVA a credito è detraibile** e la **cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore** del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

Cessione gratuita rilevante ai fini IVA

In presenza di una **cessione gratuita** rilevante ai fini IVA:

- la **base imponibile IVA** è costituita “**dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni**”;
- la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria.

Generalmente, in relazione agli omaggi la **rivalsa dell’IVA non è operata** e pertanto l’imposta rimane a carico del cedente, costituendo per quest’ultimo un **costo indeducibile**.

In **assenza di rivalsa**, l’operazione può essere documentata utilizzando una delle seguenti soluzioni:

- tenuta del **registro degli omaggi**, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota;
- emissione di una **fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare** la stessa al cliente, specificando che trattasi di “**omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72**”;
- emissione di un’**autofattura** in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni (prezzo di acquisto / di costo), aliquota e imposta, specificando che trattasi di “**autofattura per omaggi**”.

L’autofattura può essere **singola** per ogni cessione (“autofattura immediata”) ovvero **mensile** per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”). A tal fine è utilizzabile il **tipo documento “TD27”**, indicando i dati del cedente / prestatore sia nella sezione “**Dati del cedente/prestatore**” che nella sezione “**Dati del cessionario/committente**”). La stessa va annotata soltanto nel registro delle fatture emesse.

L’emissione del **ddt**, necessaria per la fattura differita, è consigliabile anche in caso di autofattura immediata al fine di identificare il destinatario e **provare l’inerenza** con l’attività dell’impresa.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Ai fini delle imposte dirette, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le **spese di rappresentanza senza distinzioni** tra beni **oggetto e non oggetto** dell’attività dell’impresa.

Sono quindi applicabili le regole sopra illustrate con riferimento agli omaggi destinati ai clienti di beni non oggetto dell’attività.

TRATTAMENTO IRAP

Ai fini IRAP, relativamente ai costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggi per i clienti, valgono le **medesime considerazioni sopra illustrate** con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati a clienti. Tali costi sono quindi **deducibili** per i soggetti che applicano il metodo da bilancio e **indeducibili** per chi applica il metodo fiscale.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

TRATTAMENTO IVA

Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell'attività dell'impresa **non configurano spese di rappresentanza** e pertanto la relativa **IVA è detraibile** e la cessione gratuita va **assoggettata ad IVA** senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari. Come per gli omaggi ai clienti, il datore di lavoro può **scegliere di non detrarre l'IVA** per l'acquisto di detti beni, per **non assoggettare ad IVA la relativa cessione gratuita**.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES**Deducibilità da parte del datore di lavoro**

L'art. 95, comma 1, fa riferimento alle **"liberalità a favore dei lavoratori"** **senza differenziare tra beni oggetto e non oggetto dell'attività**. Da ciò consegue quindi che anche quando l'omaggio ai dipendenti è un bene oggetto dell'attività, la relativa spesa è **deducibile** come spesa per prestazioni di lavoro.

Tassazione in capo al dipendente

Anche per la tassazione in capo al dipendente è applicabile quanto illustrato per i beni non oggetto dell'attività, da tassare / non tassare in base all'ammontare annuo superiore o meno al **limite fissato per il 2023 ad € 258,23 o ad € 3.000 per i dipendenti con figli a carico**.

TRATTAMENTO IRAP

Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell'attività dell'impresa, i costi sostenuti per gli **omaggi ai dipendenti** dovrebbero rientrare nei "costi del personale" e pertanto risultare **indeducibili ai fini IRAP**.

Va tuttavia evidenziato che detti costi potrebbero risultare deducibili ai fini IRAP per l'applicazione della **deduzione per il costo residuo del personale**.

TABELLA RIEPILOGATIVA

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESA				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	Sì se costo unitario non superiore a € 50,00 (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 6% e 0,4% deiricavi/proventi) per intero se di costo unitario non superiore a €50	- deducibili se si applica il metodo di bilancio - indeducibili se si applica il metodo fiscale
	NO se costo unitario superiore a € 50,00			
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

LAVORATORE AUTONOMO				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SÌ se costo unitario non superiore a € 50,00 (*) (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno	Deducibili nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno
	NO se costo unitario superiore a € 50,00	Esclusa da IVA		
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spese per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita come sopra chiarito.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Destinatario omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	- SI se spesa non di rappresentanza - SI (*) ma solo se costo unitario ≤ € 50 se spesa rappresentanza	Imponibile IVA (*)	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi/proventi) - per intero nell'esercizio se di valore unitario non superiore a € 50	- deducibili se si applica il metodo di bilancio - indeducibili se si applica il metodo fiscale
DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spese per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

BUONI ACQUISTO

Con riferimento alla pratica di omaggiare **buoni acquisto** utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (tra la casistica in esame si ritiene che possono essere ricomprese anche le c.d. "smart box"), il trattamento applicabile è così sintetizzabile.

TRATTAMENTO IVA

La disciplina IVA applicabile ai c.d. "voucher" (buoni-corrispettivo) individua **2 tipologie di buono** (sostegno fisico / in formato elettronico): il **buono monouso** e il **buono multiuso**:

Buono corrispettivo	Descrizione
Monouso	Al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di abbigliamento presso un determinato punto vendita).
Multiuso	Al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di beni in un supermercato).

La differenza tra le due tipologie di buoni **si riflette sull'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione**, in quanto, per i primi risulta "anticipata" al momento di emissione, mentre per i secondi si realizza all'atto dell'utilizzo. Ciò comporta che:

- il buono-corrispettivo **monouso** consente di applicare (già) al momento dell'emissione il trattamento IVA della cessione / prestazione a cui il buono dà diritto, con conseguente **assoggettamento ad IVA**;
- con il buono-corrispettivo **multiuso**, non essendo noti i suddetti elementi, è necessario attendere il momento di utilizzo del buono. Conseguentemente, l'emissione del buono **non è assoggettata ad IVA**. L'imposta sarà quindi applicata nel momento di utilizzo del buono da parte del cliente / dipendente per l'acquisto del bene / servizio.

TRATTAMENTO IRPEF / IRES

Si ritiene che il trattamento del costo sostenuto dall'impresa / datore di lavoro per l'acquisto dei buoni da omaggiare a clienti / dipendenti debba essere individuato **sulla base di quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell'attività**.

Tassazione in capo al dipendente

Come sopra evidenziato, sono da considerare erogazioni liberali **in natura** a favore dei dipendenti anche le erogazioni di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro effettua **mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale**.

Conseguentemente, come confermato dall'Agenzia delle Entrate il buono acquisto / voucher che il datore di lavoro regala al dipendente **non configura reddito tassabile** per quest'ultimo nel rispetto del predetto limite di **€ 258,23 o di € 3.000 nel caso di dipendenti con figli a carico, per il 2023**.

OMAGGI PER CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETARI

TRATTAMENTO IVA

Ai contribuenti minimi / forfetari **non è consentito detrarre l'IVA** sugli acquisti.

TRATTAMENTO IRPEF

Contribuenti minimi

Nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, dopo aver evidenziato che ai contribuenti minimi non sono applicabili "le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "anche le spese per omaggi ... potranno essere portate in **deduzione per l'intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi**".

Successivamente la stessa Agenzia ha precisato che:

- la **deducibilità integrale** riconosciuta nella Circolare n. 7/E riguarda **esclusivamente** le spese per omaggi di **valore unitario non superiore a € 50**;
- le **spese di rappresentanza** sono **deducibili nei limiti** previsti dal comma 2 dell'art. 108.

Contribuenti forfetari

Considerato che il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi / compensi lo specifico coefficiente di redditività previsto in base al settore di attività, le spese / oneri sostenuti (fatta eccezione per i contributi previdenziali) **non assumono rilevanza**.

TRATTAMENTO IRAP

I contribuenti minimi / forfetari **non sono soggetti ad IRAP**.

BUFFET / PRANZO / CENA DI NATALE

Il buffet / pranzo / cena organizzati dall'impresa / datore di lavoro per lo scambio degli auguri costituiscono una **prestazione di servizi gratuita e non rientrano quindi nelle cessioni gratuite di beni** sopra analizzate. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le **spese per feste e ricevimenti** in occasione di ricorrenze aziendali e **festività** costituiscono **spese di rappresentanza se all'evento non sono presenti esclusivamente i dipendenti**. Quindi, la spesa sostenuta dal datore di lavoro per il **buffet / pranzo / cena di Natale** organizzati:

- **esclusivamente per i dipendenti, non potendo essere considerata "di rappresentanza"** dovrebbe costituire una **liberalità a favore dei dipendenti** per la quale è previsto il seguente trattamento.

IVA	Indetraibile
IRPEF IRES	Costo deducibile nel limite del: - 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante; - 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
IRAP	Costo indeducibile in quanto "costo del personale". Come sopra evidenziato, tale costo potrebbe risultare deducibile applicando la deduzione per il costo residuo del personale .

- (anche) con soggetti terzi rispetto all'impresa (clienti, istituzioni, ecc.), è considerata **spesa di rappresentanza** e risulta pertanto applicabile il seguente trattamento.

IVA	Indetraibile
IRPEF IRES	Deducibile il 75% della spesa sostenuta, nel limite massimo annuale parametrato ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (1,5% - 0,6% - 0,4%).
IRAP	- Costo deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio; - costo ineducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.